

ALIQUOTE IMU ANNO 2022

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	CODICE TRIBUTO
Abitazioni principali e pertinenze (una per categoria C2-C6-C7)	ESENTE	
NB: per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.		
Seconda pertinenza (categoria C2-C6-C7)	10,20 per mille	3918
Abitazioni principali e pertinenze (una per categoria C2-C6-C7) censite in categoria catastale A1-A8-A9	6,00 per mille (detrazione Euro 200,00)	3912
Unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono residenza c/o istituto di cura e/o ricovero	ESENTE	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e familiari - AGEVOLAZIONE COMUNALE	5,58 per mille	3918
REQUISITI: UNITA' IMMOBILIARE concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) e/o collaterale sino al secondo (fratelli e sorelle) e/o ad affini entro il primo grado (suoceri/e). L'aliquota agevolata può essere utilizzata anche in caso di titolarità pro quota di diritti reali di godimento sugli immobili concessi in uso gratuito. L'unità immobiliare deve essere adibita dal soggetto che fruisce della concessione a propria abitazione principale. Ai fini della fruizione della aliquota agevolata per immobile concesso in uso gratuito il soggetto concedente presenta entro il 30/06/2022, tassativamente e a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, predisposta su appositi modelli redatti dal Comune con effetto anche per gli anni successivi in caso di invarianza di condizioni.		
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado - AGEVOLAZIONE STATALE	RIDUZIONE 50% BASE IMPONIBILE	3918
REQUISITI: UNITA' IMMOBILIARE concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, A CONDIZIONE che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9.		
Altri fabbricati detenuti da soggetti diversi dai proprietari (affitti, comodati, ecc.)	9,60 per mille	3918
Immobili concessi in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2-C6-C7)	7,20 per mille	3918
Fabbricati ad uso produttivo classificati in categoria catastale D	9,5 per mille (di cui 7,60 a favore dello Stato)	3930 (Comune) 3925 (Stato)

Aree edificabili	9,20 per mille	3916
Terreni agricoli	8,20 per mille	3914
Fabbricati strumentali esercizio attività agricola	1,00 per mille	3913
Immobili Merce - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a condizione che non siano locati	ZERO	
<p>REQUISITI: A PENA DI DECADENZA, per poter usufruire dell'esenzione, l'impresa costruttrice deve aver presentato apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale approvato con il D.M. 30 ottobre 2012. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Non rientrano nella definizione di immobili merce i fabbricati che siano stati locati e non possono usufruire del beneficio tutte le persone fisiche e giuridiche che non costruiscono direttamente i fabbricati, ma provvedono esclusivamente alla loro commercializzazione.</p>		
Immobili inagibili/inabitabili	RIDUZIONE 50% BASE IMPONIBILE	3918
<p>I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, per la quale il soggetto attivo si riserva la facoltà di verificarne la veridicità;</p> <p>Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Trattasi pertanto di immobili in stato di degrado fisico sopravvenuto, quali quelli diroccati, pericolanti, fatiscenti, la cui condizione non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che pertanto necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del vigente Regolamento Edilizio Comunale.</p> <p>La riduzione presuppone la presentazione entro il 31.12.2021 dell'anno fiscale di riferimento della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e decorre dal verificarsi del presupposto della riduzione medesima.</p>		
Immobili diversi da quelli sopra elencati	10,20 per mille	3918

Importo minimo da versare Euro 10,00 - Codice identificativo del comune (A849)

SCADENZE

ACCONTO 50% Entro Giovedì 16 giugno 2022
SALDO 50% Entro Venerdì 16 dicembre 2022

Per chiarimenti contattare l'Ufficio Tributi

TEL. 039-22.01.068

Mail: tributi@biassono.org

Biassono, maggio 2022

**UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI BIASSONO**